Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 maggio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1533.
Soppressione della Legazione d'Italia in Belgrado (Jugoslavia) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località. Pag. 1604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1534.
Erezione in ente morale della Fondazione « Sac. prof. Mariano Beniamino Melino » in Avellino . . Pag. 1604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1535.
Approvazione dello statuto del Collegio professionale marittimo Caracciolo di Sabaudia . . . . Pag. 1604

1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 341.
Erezione in ente morale dell'ente « Raccolta Vinciana », con sede in Milano . . . . Pag. 1604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 342.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Alessandro Volta » . . . . Pag. 1605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1955, n. 343.
Erezione in ente morale del Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei . . . . Pag. 1605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.
Classificazione tra le provinciali della strada da Monte San Biagio alla statale n. 7, in provincia di Latina. Pag. 1605

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1955.
Nomina di membri aggiunti del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie . . . . . Pag. 1605

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1955.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura . . Pag. 1605

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Garlasco (Pavia) . . . . Pag. 1606

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in destra del fiume Piave, in comune di Belluno Pag. 1606

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 1606
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Rivoli e Caprino Veronese », con sede nel comune di Rivoli Veronese (Verona) Pag. 1606
Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Seriola Asolana » e del regolamento del bacino autonomo « Palpice », con sede in Asola (Mantova) . . . . Pag. 1606

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 1606

Ministero della difesa-Esercito: Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno di mq. 4919 in comune di Roma. Pag. 1607

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1607

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1954 . . . . Pag. 1607

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1954 . . . . Pag. 1607

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953 . . . Pag. 1608

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1953 . . . . . Pag. 1608

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1953 . . . . Pag. 1608

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a due posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli Istituti statali dei sordomuti, nelle sedi di Milano e di Palermo. Pag. 1609

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami e ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere . Pag. 1612

Prefettura di Verona: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona. Pag. 1617

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DEL 10 MAGGIO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **« Gubra - Società per azioni » in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1955. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1955. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1955. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1955. — **Motta S. p A. per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1955. — **Società Valli Zignago e Perera, per azioni, in Valdagno:** Titoli obbligazionari sorteggiati il 30 aprile 1955. — **S.A.C.I.P. - Società anonima commerciale immobiliare padovana, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1955. — **Città di Bergamo:** Estinzione del Prestito Civico 1929. — **« Fiat » Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1533.

Soppressione della Legazione d'Italia in Belgrado (Jugoslavia) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Belgrado (Jugoslavia) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Belgrado (Jugoslavia) un'Ambasciata.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 15 novembre 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 142. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1534.

Erezione in ente morale della Fondazione « Sac. prof. Mariano Beniamino Melino » in Avellino.

N. 1534. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Sac. professore Mariano Beniamino Melino » in Avellino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1535.

Approvazione dello statuto del Collegio professionale marittimo Caracciolo di Sabaudia.

N. 1535. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato lo statuto del Collegio professionale marittimo Caracciolo di Sabaudia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 341.

Erezione in ente morale dell'ente « Raccolta Vinciana », con sede in Milano.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'ente « Raccolta Vinciana », con sede in Milano, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. **342.**

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Alessandro Volta ».

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Alessandro Volta ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 110. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1955, n. **343.**

Erezione in ente morale del Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei.

N. 343. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa il Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 130. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Monte San Biagio alla statale n. 7, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, numero 16/*B*, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Monte San Biagio alla statale n. 7;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2380;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici:

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Monte San Biagio alla statale n. 7, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1955
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 132

(2348)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1955.

Nomina di membri aggiunti del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 marzo 1955, n. 240, concernente la erogazione di 5 miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, di cui all'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, è integrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della citata legge 31 marzo 1955, n. 240, dai signori dottor Nicolò Ramani e dott. Giovanni Gonan.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1955

SCELBA

(2325)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1955.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, in base al quale è stata costituita la Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1949, relativo alla nomina del prof. dott. Giulio Gennari a membro della Commissione centrale suddetta quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nuova designazione fatta in data 11 febbraio 1955, dal predetto Ministero nella persona del dottor Saverio Mendicini, in sostituzione del prof. dott. Giulio Gennari dimissionario;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione centrale per la massima occupazione in agricoltura il dott. Saverio Mendicini, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del prof. dottore Giulio Gennari, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1955
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 107

(2370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Garlasco (Pavia).

Con decreto commissariale n. 370.24005.57.7.61331 in data 15 aprile 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Garlasco, di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1375 circa, sito in Garlasco (Pavia), indicato nel catasto comunale a pag. 596, foglio n. 7, n. 523 parte, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(2247)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in destra del fiume Piave, in comune di Belluno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 8 gennaio 1955, n. 2887, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in destra del fiume Piave, in comune di Belluno, segnata in catasto dello stesso Comune al foglio n. 70, mappale n. 202/*a*, della superficie di mq. 548 ed indicata nell'estratto catastale in data 24 luglio 1954, in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2273)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, registrato alla Corte dei conti in data 2 aprile 1955 (registro n. 6, foglio n. 191 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.876.481 (lire unmilioneottocentosettantaseimilaquattrocentottantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 11.97.90, espropriati nei confronti della ditta TOTA Celeste fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1731, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, registrato alla Corte dei conti in data 2 aprile 1955 (registro n. 6, foglio n. 189 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.805.695 (lire duemilioniottocentocinquemilaseicentonovantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gravina in Puglia (provincia di Bari), della superficie di ettari 157.01.04, espropriati nei confronti della ditta PERSIO Gennaro fu Francesco (eredi) e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1955, registrato alla Corte dei conti in data 2 aprile 1955 (registro n. 6, foglio n. 190 Agricoltura), è stata determinata in lire 21.954.236 (lire ventunomilioninovecentocinquantaquattromiladuecentotrentasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di ettari 338.02.40, espropriati nei confronti della ditta POMARICI SANTOMASI Francesca fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1280 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 30 novembre 1951 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(2267)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Rivoli e Caprino Veronese », con sede nel comune di Rivoli Veronese (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 24718 in data 26 aprile 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Rivoli e Caprino Veronese », con sede nel comune di Rivoli Veronese (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 16 novembre 1952.

(2270)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Seriola Asolana » e del regolamento del bacino autonomo « Palpice », con sede in Asola (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 28 aprile 1955, n. 11359, sono stati approvati, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo Seriola Asolana, con sede in Asola (Mantova), e il regolamento del bacino autonomo Palpice, costituito nell'ambito del predetto Consorzio, deliberati dall'assemblea generale dei consorziati nelle adunanze del 27 e 20 giugno 1954.

(2327)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cottiè Cesare fu Michele, già esercente in Torino, via XX Settembre n. 50.

Tali marchi recavano il n. 51-TO.

(2266)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno di mq. 4919 in comune di Roma.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 61 del 24 agosto 1954, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile in oggetto della superficie di mq. 4919 in comune di Roma.

(2357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
	—	—	—
Borsa di Bologna	624,70	631,75	145,75
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,75	632 —	145,75
» Milano	624,82	632 —	145,74
» Napoli	624,75	631,50	145,70
» Palermo	624,80	631,78	145,75
» Roma	624,81	632 —	145,75
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,80	—	145,70
» Venezia	624,88	631,50	145,77

Media dei titoli del 9 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,425
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,425
Redimibile 3,50 % 1934	81,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,625
Id. 5 % 1936	92,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,81
1 dollaro canadese	» 632 —
1 franco svizzero	» 145,74

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,48

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige in data 20 gennaio 1955, n. 28893, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

Meneguzzer dott. Cornelio, vice prefetto.

Componenti:

Lovino dott. Mario, medico provinciale;

Volpe prof. Francesco, primario medico dell'Ospedale civile « Santa Chiara » di Trento;

Reich prof. Mario, primario chirurgo dell'Ospedale civile « Santa Chiara » di Trento;

Dorigotti dott. Alberto, medico condotto.

Segretario:

Maniscalco dott. Renzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 26 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2253)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Venezia in data 26 gennaio 1955, n. 40100, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:

De Lorenzo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Canalis prof. Antonino, medico provinciale;
Spanio prof. Angelo, docente in clinica medica;
Romani prof. Antonio, docente in clinica chirurgica;
Giacobbi dott. Innocente, medico condotto.

Segretario:

De Gregorio dott. Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2254)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 12 giugno 1954, n. 21194, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Gustapane dott. Alessandro, vice prefetto.

Componenti:

Musumarra dott. Giuseppe, medico provinciale;
Atzeni Tedesco prof. Plinio, docente in patologia medica;
Spinelli prof. Antonino, docente in clinica chirurgica;
Morabito dott. Salvatore, medico condotto.

Segretario:

Colasurdo dott. Emanuele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2255)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 10 ottobre 1954, n. 27519/3, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Fabiani dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Longo dott. Antonino, medico provinciale;
Zaccagnini dott. Pio, primario medico dell'ospedale civile di Latina;
Sartini dott. Umberto, primario chirurgo dell'ospedale civile di Latina;
Coletta dott. Nicola, medico condotto.

Segretario:

Travia dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2256)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 10 ottobre 1954, n. 27519/3, col quale è indetto pubblico concorso, a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Fabiani dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Longo dott. Antonino, medico provinciale;
Custo prof. Edilio Luigi, docente in ostetricia e ginecologia presso l'Università di Roma;
Rasile dott. Nicola, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Càrcone Cesira, ostetrica condotta.

Segretario:

Barbato dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2257)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli Istituti statali dei sordomuti, nelle sedi di Milano e di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduta la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera n. 97356/12116 in data 27 novembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli Istituti statali dei sordomuti, nelle sedi di Milano e di Palermo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso dello speciale titolo di abilitazione all'insegnamento per i sordomuti, richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un Istituto dei sordomuti per almeno un decennio come direttore o come maestro, o cumulativamente in entrambi gli uffici.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, da far pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, va indirizzata alla Direzione generale istruzione elementare Divisione III, e deve indicare con precisione e chiarezza: cognome e nome del concorrente, paternità, luogo e data di nascita, indirizzo attuale.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Divisione III, qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato che il concorrente è disposto a raggiungere, nel caso di eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero.

La domanda dovrà inoltre contenere le dichiarazioni relative ai seguenti requisiti:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) il Comune nel quale gli aspiranti sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) le eventuali condanne riportate;

d) il titolo di studio posseduto;

e) gli anni di servizio prestati, come maestro o come direttore;

f) (per i soli concorrenti maschi) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio (la cui firma dovrà poi essere legalizzata dal presidente del tribunale) o dal sindaco (la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto) del Comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali già in servizio presso una delle Amministrazioni dello Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione, ed entro il predetto termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando di concorso, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

A) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 200 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto, e quella del notaio dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario a lui personalmente intestato per le riduzioni di viaggio agli impiegati dello Stato, è esonerato dalla presentazione della fotografia, ma deve presentare una dichiarazione in carta libera, da lui redatta, dalla quale risultino il numero del libretto, l'Amministrazione che lo ha rilasciato e la data del rilascio.

Il concorrente dovrà presentare il libretto alla prova di esame;

B) tutti i documenti attestanti titoli valutabili (titoli di cultura, di servizio, di benemerenze varie).

Ai fini della valutazione del titolo di studio, i candidati dovranno presentare unitamente alla domanda di ammissione, entro il suddetto termine di giorni sessanta un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal direttore della scuola governativa o pareggiata di metodo per il magistero dei sordomuti, legalizzato dal Ministero della pubblica istruzione, attestante i voti conseguiti nell'esame finale di diploma.

E' valutabile il diploma presentato unitamente alla domanda, in luogo del predetto certificato: se dal diploma non risultano i voti, il titolo di studio sarà valutato con il minimo punteggio stabilito.

Alla domanda dovrà essere unito, in duplice esemplare, l'elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

Sono esclusi dal concorso i candidati la cui domanda sia pervenuta al Ministero della pubblica istruzione oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 3.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale ne riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata, nel termine di giorni venti dalla data della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III, i documenti prescritti dal successivo art. 7, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

I concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritti nelle graduatorie di merito (vincitori, idonei, approvati) ne riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di trenta giorni dalla data della lettera predetta i concorrenti stessi dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini dell'ammissione al concorso, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presen-

tario, rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Diploma originale o copia notarile di esso in forma autentica, di abilitazione all'insegnamento speciale ai sordomuti, rilasciato dalla Scuola governativa di metodo « G. Cardano » di Milano, o dalle scuole pareggiate di metodo « T. Silvestri » di Roma, « T. Pendola » di Siena o dalla Scuola « Benedetto Cozzolino » di Napoli.

Resta fermo, peraltro, che il candidato il quale abbia omesso di presentare entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando, il certificato attestante i voti conseguiti nell'esame di diploma, non ha diritto alla attribuzione del punteggio previsto per la valutazione del titolo di studio, salvo il caso contemplato nel penultimo comma dell'art. 3.

Quando il diploma originale sia smarrito o distrutto il concorrente dovrà presentare il certificato rilasciato in unico esemplare dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare, a norma dell'art. 99, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1925, n. 653; da tale certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale.

Se il diploma smarrito o distrutto fu conseguito prima del 1924, il concorrente dovrà presentare un certificato rilasciato in unico esemplare dal direttore della scuola di metodo in cui fu conseguito il diploma con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che il candidato è di sana costituzione fisica, esente da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Nel caso in cui il concorrente abbia qualche imperfezione fisica che non si ritenga compresa tra quelle di cui al precedente comma, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica del concorrente all'impiego per il quale concorre.

7. Documento attestante la regolare posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari:

a) estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali, redatto in carta da bollo da L. 200, ovvero su fogli muniti di marche da bollo da L 200;

b) estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa redatto su carta da bollo da L. 200 o su fogli muniti di marche da bollo da L. 200.

Anche coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, durante la prestazione del servizio militare, dovranno presentare il certificato di esito di leva redatto in carta da bollo da L. 100 e rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto; il certificato dovrà inoltre contenere il visto del competente Consiglio di leva.

La produzione del documento militare è obbligatoria.

Il possesso del requisito della buona condotta morale e civile da parte dei concorrenti sarà accertato dal Ministero della pubblica istruzione il quale provvederà a chiedere le opportune informazioni ai sindaci e alle autorità di pubblica sicurezza.

Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, in esito a detti accertamenti, non risultino in possesso di detto requisito.

I candidati dipendenti di ruolo da una Amministrazione statale sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai precedenti numeri: 1, 2, 3, 4 e 6.

A tal fine dovranno presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata in carta da bollo da L. 200 dalla competente Amministrazione, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui hanno ricevuto l'avviso di presentazione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

A tale documento dovrà essere unita un'attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100 dalla quale risulti se siano stati sottoposti, o meno, a procedimento disciplinare o penale.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri Uffici, Istituti scolastici e Amministrazioni.

I documenti possono essere in originale o in copia autentica notarile legalizzata dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Tutti i documenti sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano possono presentare i titoli valutabili nell'ulteriore termine di trenta giorni da quello stabilito per la presentazione della domanda di ammissione (90° giorno dalla data di pubblicazione del bando). A tal fine essi dovranno presentare, unitamente alla domanda di ammissione, il documento comprovante la residenza in territorio non metropolitano, nonchè la fotografia autenticata.

E' consentito, in casi seriamente comprovati che, ferma restando la presentazione della domanda entro il termine fissato dal precedente art. 3 il candidato possa far pervenire i titoli valutabili entro e non oltre il giorno precedente a quello in cui dovrà sostenere la prova orale, qualora dimostri di aver dovuto in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza in territorio di confine sul quale, per effetto del Trattato di pace, è venuta a cessare la sovranità italiana, e di non avervi potuto far ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, le cui disposizioni sono state prorogate con la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti simili già presentati ad altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati devono comprovare. In tal caso, i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti, da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del 2° comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Il Ministero della pubblica istruzione ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connesse a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati o assimilati, e della lotta di liberazione, partigiani combattenti, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, presenteranno apposita attestazione,

in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito a operazioni di bonifica di campi minati o rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati o invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539 presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente ufficio del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio per provare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *f*), dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *f*) o dei caduti per cause di servizio, dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta da bollo da L. 100;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948) in carta da bollo da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, e i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951, erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 8.

La legalizzazione delle firme sui documenti di cui all'art. 5 non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui al n. 2 del precedente art. 5 gli italiani non residenti nello Stato italiano, dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dello stesso articolo coloro che già appartengano ad una Amministrazione statale.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 del precedente art. 5 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 9.

Sono esclusi dal concorso oltre a coloro di cui al primo comma dell'art. 4:

A) coloro la cui domanda non sia redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 4, ossia che non contenga le dichiarazioni ivi prescritte;

B) coloro che siano stati condannati:

I) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;

II) ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato (esclusi i casi di fatti commessi per colpa o per agevolazione colposa), ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica e il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia oppure per furto, rapina, estorsione od usura;

III) per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei anni.

Qualora la condanna penale di cui alla precedente lettera *B*) sia conosciuta dal Ministero della pubblica istruzione dopo la partecipazione del candidato al concorso e prima che sia disposta la nomina (sia perchè l'interessato abbia omesso di dichiarare detta condanna nella domanda di ammissione al concorso, sia perchè la medesima sia stata pronunciata dopo la partecipazione alle prove di esame e prima della nomina) in luogo del provvedimento di esclusione dal concorso sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso e in conseguenza, il candidato sarà radiato dalla graduatoria;

C) coloro che in esito agli accertamenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione non risultino in possesso del requisito della buona condotta morale e civile.

Sono dichiarati decaduti da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, quindi sono radiati dalle graduatorie:

a) coloro che non abbiano fatto pervenire al Ministero entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa lettera di invito, i documenti di rito indicati nell'art. 5 del presente decreto.

La data utile ai fini della presentazione dei documenti è quella in cui i medesimi pervengono al Ministero; non ha quindi rilevanza la data in cui i documenti stessi siano stati presentati agli uffici postali di spedizione o siano pervenuti a quelli di destinazione;

b) coloro che abbiano presentato documenti per i quali sia accertato che il contenuto non corrisponde a verità;

c) coloro che in base ai documenti presentati non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Quando qualche documento o le copie autentiche non siano redatte, in tutto o in parte, in conformità alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, l'interessato sarà invitato con lettera raccomandata, a regolarizzarli entro il termine di quindici giorni dalla data in cui detta lettera perviene al recapito indicato dall'interessato.

Analogamente si procederà nel caso in cui nella domanda di ammissione al concorso, la firma del candidato in calce alla dichiarazione di cui al quinto comma dell'art. 3, non sia stata autenticata nei modi ivi indicati.

Decorso inutilmente tale termine, il Ministero della pubblica istruzione notifica all'interessato la pronuncia di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

I provvedimenti di esclusione dal concorso e quelli di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione con decreto motivato di cui sarà data integrale comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

Le prove scritte e orali del concorso avranno luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni e nelle ore che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II), che sostituisce a tutti gli effetti, in caso di mancato recapito, le comunicazioni di cui al comma precedente, saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con l'indicazione dei rispettivi giorni, direttamente e mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II).

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 11.

L'esame di concorso consisterà in una prova scritta di pedagogia con speciale riferimento al problema educativo dei sordomuti e in due prove orali: l'una riguardante le stesse materie della prova scritta, l'altra riguardante l'ordinamento didattico ed amministrativo delle istituzioni dei sordomuti.

Il concorrente dovrà inoltre dar prova di possedere una buona cultura generale e di conoscere i principali elementi di statistica e le leggi fondamentali concernenti l'ordinamento dello Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prova scritta.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II), sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 14.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiara di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di direttore con la qualifica di direttore in prova (grado 7°, gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Istituti statali per sordomuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1955
Registro n. 23, foglio n. 6

(2306)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami e ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 93660/12106 in data 15 ottobre 1954, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisette posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria, o ingegneria civile, o ingegneria industriale conseguito nelle Facoltà di ingegneria o Istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) il cognome, nome e paternità;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data del presente bando il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere) Roma, via Molise n. 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso d'irreperibilità del destinatario;

d) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) il titolo di studio;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Coloro che abbiano superato la prova orale d'esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di venti giorni dalla data della comunicazione stessa, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina al posto cui aspirano, ai fini della formazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si indicano per le diverse categorie di candidati i documenti necessari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda del l'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guera o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace,

è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 5, punto 10, del bando di concorso;

q) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise, n. 2, Roma), nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data della comunicazione d'invito, i seguenti documenti.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni.

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A;*

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) del presente articolo sono cumulabli fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto,

dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolameno, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 6.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 5 del presente decreto.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo: travi staticamente indeterminate, travi continue; sistemi reticolari semplici; travature e solette in cemento armato;

b) meccanica applicata alle macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici; macchine di sollevamento e di trasporto; funivie per trasporto materiali; macchine idrauliche, motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a combustione interna, compressori ed impianti di distribuzione di aria compressa; macchine operatrici ad aria compressa.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte. verterà sulle seguenti:

fisica tecnica: fondamenti di termodinamica generale ed applicata; trasmissione del calore; produzione, utilizzazione e controllo del calore, termometria; riscaldamento e ventilazione;

elettrotecnica: generalità sui sistemi di misura, apparecchi di misura delle grandezze elettriche; il campo elettrico ed il campo magnetico; le correnti continue e le correnti alternative; applicazioni elettriche fondamentali (generatori, motori, trasformatori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori);

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo;

lingua francese (traduzione di brani tecnici).

I concorrenti dovranno specificare nella domanda di ammissione al concorso se intendono sostenere la prova facoltativa scritta di arte mineraria, secondo il seguente programma:

sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei; scavo di gallerie, pozzi e fornelli; eduzione delle acque; coltivazione a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento e con ripiene; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale e artificiale; misure di sicurezza nelle miniere;

e quella orale comprendente oltre le materie della prova scritta anche le seguenti:

trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio) e mineralurgia dello zolfo;

geologia: rocce e loro classificazioni; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età; i principali giacimenti minerari italiani.

I concorrenti dovranno inoltre, specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conoscono e se, oltre all'esame orale obbligatorio di lingua francese, intendano sostenere quello facoltativo, scritto e orale, nelle lingue inglese o tedesca o in entrambe.

La prova scritta delle lingue inglese o tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale delle miniere, presidente;

b) da un ispettore generale del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale del Ministero;

d) da sei professori universitari o di istituti equiparati di materie affini a quelle indicate nel programma di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di identificazione valido.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800; dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;

dalla legge 15 luglio 1950, n. 539; dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri allievi in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi dei vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il relativo decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso i distretti minerari della Repubblica, o presso le scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima o presso le miniere erariali e le lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato, sia nel territorio metropolitano, sia eventualmente all'estero.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso di laurea in ingegneria mineraria e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1955
Registro n. 9, *foglio n.* 368

(2305)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 755 del 22 gennaio 1954, col quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data 30 novembre 1953;

Visto il verbale in data 9 marzo 1955, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Turella Giovanni	punti	61,425	su 100
2.	Marchiori Giovanni	»	59,638	»
3.	Burti Angelo	»	56,096	»
4.	Bilancini Giuseppe	»	55,606	»
5.	Mostacci Leone	»	54,504	»
6.	Moretti Diego	»	53,192	»
7.	Borsari G. Paolo	»	52,834	»
8.	Bedeschi Michele	»	52,811	»
9.	Vecchini Eraldo	»	52,776	»
10.	Chiartelli Antonio	»	52,770	»
11.	Bonuzzi Giovanni	»	51,844	»
12.	Broussard Paolo	»	51,389	»
13.	Roncolato Albino	»	51,109	»
14.	Jannaccone Umberto	»	50,979	»
15.	Bressan Giovanni	»	50,546	»
16.	Vantini Domenico	»	50,519	»
17.	Pirrani Claudio	»	50,500	»
18.	Verzobio Gino	»	50,491	»
19.	Dall'Oglio Dino	»	50,463	»
20.	Dindo Fernando	»	50,362	»
21.	Battisti Bruno	»	50,344	»
22.	Pamato Mario	»	50,316	»
23.	Musumeci Sergio	»	50,305	»
24.	Cordioli Licinio	»	50,257	»
25.	Fraccaro Antonio	»	50,104	»
26.	Furlan Achille	»	49,994	»
27.	Malatrasi Giuseppe	»	49,899	»
28.	Rigo Carlo	»	49,864	»
29.	Basevi Dario	»	49,854	»
30.	Urso Rosario	»	49,831	»
31.	Lacinati Sergio	»	49,815	»
32.	De Poli Mario	»	49,782	»
33.	Tregnaghi Bruno	»	49,668	»
34.	Pantano Fulvio	»	49,587	»
35.	Ramini Enzo	»	49,529	»
36.	Benazzi Sanzio	»	49,518	»
37.	Verzè Carlo	»	49,469	»
38.	Tomei Pietro	»	49,465	»
39.	Sroppa Luigi	»	49,364	»
40.	Stradiotti Giulio	»	49,356	»
41.	Fiocco Giovanni	»	49,290	»
42.	Fantuzzi Eros	»	49,251	»
43.	Gesuato Martino	»	49,243	»
44.	Ghini Rizzieri Tarcisio	»	49,211	»
45.	Ragaiolo Gaetano	»	49,068	»
46.	Mastroeni Giovanni	»	49,046	»
47.	Garzotti Elio	»	48,870	»
48.	Chincarini Guglielmo	»	48,861	»
49.	Tegon Giannino	»	48,856	»
50.	Mari Guido	»	48,802	»
51.	Corrias Dante	»	48,798	»
52.	Visentin Giorgio	»	48,787	»
53.	De Poli Bruno	»	48,647	»
54.	Pincherle Mario	»	48,628	»
55.	Pettoello Mario	»	48,625	»
56.	Tizian Sergio	»	48,550	»
57.	Lusardi Luigi	»	48,517	»
58.	Scrinzi Sandro	»	48,464	»
59.	Mazzi Luigi	»	48,423	»
60.	Rodeghiero Andrea	»	48,416	»
61.	Monchieri Valentino	»	48,312	»
62.	Salvemini Gaetano	»	48,237	»
63.	Gatti Gregorio	»	48,232	»
64.	Luppi Carlo	»	48,096	»
65.	Soldà Alessandro	»	48,068	»
66.	Venturi Umberto	»	48,036	»
67.	Mantia Giancarlo	»	48,020	»
68.	Virdia Pietro	»	47,997	»
69.	Tombolini Aldo	»	47,840	»
70.	Ferronato Giovanni	»	47,835	»
71.	Donati Raffaello	»	47,761	»
72.	Tiberio Giacinto	»	47,591	»
73.	De Rossi Luigi	»	47,585	»
74.	La Martina Salvatore	»	47,542	»
75.	Grusi Antonio	»	47,399	»
76.	Olivati Mario	»	47,384	»
77.	Vignola Dario	»	47,193	»
78.	Losi Giorgio	»	47,085	»
79.	Tellarini Ennio	»	46,962	»

80. Sandri Giuseppe	punti	46,929	su 100
81. Jannacone Alberto	»	46,928	»
82. Vantini Angelo	»	46,926	»
83. Varagnolo Pietro	»	46,826	»
84. Mantovanelli Mario	»	46,803	»
85. Bonfiglio Giacomo	»	46,751	»
86. Solazzo Michelangelo	»	46,674	»
87. Sandrini Carlo	»	46,612	»
88. Angeli Giovanni	»	46,581	»
89. Pastorini Aurelio	»	46,530	»
90. Zenari Luigi	»	46,514	»
91. Tombolini Italo	»	46,500	»
92. Piccolboni Giuseppe	»	46,412	»
93. Barbieri Carlo	»	46,378	»
94. Crema Renato	»	46,363	»
95. Elio Fausto	»	46,325	»
96. Lodi Irio	»	46.310	»
97. Perlini Gabriele	»	46,196	»
98. De Spirito Francesco	»	46,076	»
99. Gobbetti Loris	»	45,910	»
100. Guerra Silvio	»	45,895	»
101. Valente Sergio	»	45,848	»
102. Zingales Ennio	»	45,770	»
103. Marcoli Candido	»	45,584	»
104. Deganello Giovanni	»	45,498	»
105. Jemmi Giuseppe	»	45,471	»
106. Bertelè Antonio	»	45,443	»
107. Toffolo Giancarlo	»	45,343	»
108. Lombardo Vincenzo	»	45,222	»
109. Gennaro Sergio	»	45,170	»
110. Brocco Gaetano	»	45,113	»
111. Todaro Giovanni	»	45,106	»
112. Rampo Luigi	»	45,047	»
113. Chizzolini Giuseppe	»	45,034	»
114. Manganotti Alessandro, combattente	»	45,000	»
115. Travagli Bruno	»	45,000	»
116. Benatti Giorgio	»	44,974	»
117. Pasetto Luciano	»	44,834	»
118. Chincarini Fausto	»	44.597	»
119. Fusco Camillo	»	44,586	»
120. Lulli Paolo	»	44,577	»
121. Bonetti Ugo	»	44,509	»
122. Grigolin Giovanni	»	44,464	»
123. Cortelazzi Duilio	»	44,305	»
124. Braccini Emilio	»	44,090	»
125. Persiani Francesco	»	43,938	»
126. D'Agostino Francesco	»	43,432	»
127. Bonuzzi Alessandro	»	43,304	»
128. Rossato Gaetano	»	43,062	»
129. Buttarelli Emilio	»	43,025	»
130. Polini Alfredo	»	43,000	»
131. Brunelli Walter	»	42,537	»
132. Caruso Giuseppe	»	42,356	»
133. Talamo Ferdinando	»	42,106	»
134. Da Feo Dante	»	41,913	»
135. Pennavaia Biagio	»	41,628	»
136. Barbaglio Dalmato	»	41,618	»
137. Cogo Italo	»	41,194	»
138. Rapaglià Renzo	»	41,165	»
139. Borin Giuseppe	»	40,888	»
140. Izzi Massimiliano	»	40,814	»
141. Ballini Antonio	»	40,560	»
142. Cortella Guid'Antonio	»	39,591	»
143. Caccianiga Paolo	»	39,500	»
144. Lanziner Francesco	»	39,449	»
145. Bonaviri Giuseppe	»	39,160	»
146. Antonini Vittorio	»	38,000	»
147. Bissoli Gastone	»	36,698	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 17 marzo 1955

Il prefetto: BIANCOROSSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 755 del 22 gennaio 1954, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 8351 in data 17 marzo 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresso relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Ritenuto, altresì, che devesi dare esecuzione, in sede di assegnazione dei posti, alle norme che disciplinano l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le pubbliche Amministrazioni, contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1176 del 18 giugno 1952;

Presa visione delle disposizioni impartite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in ordine alla applicazione delle norme predette, con circolare n. 18 del 28 febbraio 1951;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Turella Giovanni: Verona (XI reparto suburbano quartiere Venezia;

2) Marchiori Giovanni: Verona (XVI reparto Forese-Cadidavid);

3) Burti Angelo: Villafranca di Verona (reparto interno nord);

4) Bilancini Giuseppe, Roncà;

5) Mostacci Leone: San Martino Buon Albergo (secondo reparto);

6) Moretti Diego: Isola Rizza,

7) Borsari G. Paolo: Soave (primo reparto);

8) Bedeschi Michele: Mezzane di Sotto;

9) Vecchini Eraldo: Bovolone (primo reparto);

10) Chiartelli Antonio: Albaredo d'Adige (primo reparto);

11) Bonuzzi Giovanni: Caprino Veronese (secondo rep.);

12) Stroppa Luigi, invalido di guerra: Bovolone (secondo reparto);

13) Salvemini Gaetano, invalido di guerra: Sorgà (secondo reparto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 2 aprile 1955

Il prefetto: BIANCOROSSO

(2223)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.